


Bollettino ufficiale dell'UNEBA  
Unione Nazionale  
Istituzioni e Iniziative  
di Assistenza Sociale

*nuova*

anno XXXV - n. 1 - 2009  
spediz. in abb. post. - D.L. 353/2003  
(conv. in L. 27/02/2004 n.46)  
art. 1 comma 2 e 3, Roma

# *proposta*



2 – QUOTE DI ADESIONE ANNO 2009  
.....

3 – COMBATTERE LA POVERTA', COSTRUIRE LA PACE  
.....

5 – IL GARANTE PER L'INFANZIA  
.....

8 – CENSIS 2008 – NOTE  
.....

9 – AGEVOLAZIONI FISCALI  
.....

11 – ORGANI COLLEGIALI DELLE ONLUS  
.....

13 – ONLUS: LA CASSAZIONE BOCCIA IL FISCO  
.....

18 – CHE FARE IN CASO DI SCIOPERO?  
.....

19 – NORME GIURIDICHE - GIURISPRUDENZA - CONSULENZA  
.....

23 – UN PROGETTO DI MICROCREDITO  
.....

24 – COLPO D'ALA: CANTICO DELL'ANZIANO  
.....

**ANNO 2009: ECCO LE QUOTE DI ADESIONE**

Di seguito rendiamo note le quote di adesione all'UNEBA per l'anno 2009 che, come potete notare, non sono aumentate rispetto all'anno passato.

Nel ringraziarVi per la collaborazione e il contributo che vorrete dare all'UNEBA, ricordiamo che **le quote di adesione per l'anno 2009 comprendono l'accesso gratuito alla parte riservata di: [www.uneba.org](http://www.uneba.org)** (chi non avesse ancora ricevuto la password di accesso, può richiederla alla Segreteria nazionale – tel. 06.59.43.091 – e.mail: [info@uneba.it](mailto:info@uneba.it)).



Unione nazionale  
istituzioni  
e iniziative  
di assistenza  
sociale

Scuole Materne .....	Euro	50,00
Istituti fino a 50 assistiti .....	“	120,00
Istituti da 50 a 100 assistiti .....	“	150,00
Istituti da 100 a 200 assistiti .....	“	250,00
Istituti con oltre 200 assistiti.....	“	300,00
Sostenitori .....	“	600,00



# COMBATTERE LA POVERTÀ, COSTRUIRE LA PACE

*Pubblichiamo alcuni stralci del messaggio di Benedetto XVI per la celebrazione della "Giornata mondiale della pace" del 1° gennaio 2009.*

"1. Anche all'inizio di questo nuovo anno desidero far giungere a tutti il mio augurio di pace ed invitare, con questo mio Messaggio, a riflettere sul tema: *Combattere la povertà, costruire la pace*

...

## ***Il Fenomeno della globalizzazione***

2. ... combattere la povertà implica un'attenta considerazione del complesso fenomeno della globalizzazione. Tale considerazione è importante già dal punto di vista metodologico, perché suggerisce di utilizzare il frutto delle ricerche condotte dagli economisti e sociologi su tanti aspetti della povertà. Il richiamo alla globalizzazione dovrebbe, però, rivestire anche un significato spirituale e morale, sollecitando a guardare



ai poveri nella consapevole prospettiva di essere tutti partecipi di un unico progetto divino, quello della vocazione a costituire un'unica famiglia in cui tutti – individui, popoli e nazioni – regolino i loro comportamenti improntandoli ai principi di fraternità e di responsabilità...

## ***Povertà e implicazioni morali***

3. La povertà viene spesso correlata, come a propria causa, allo *sviluppo demografico*. In conseguenza di ciò, sono in atto campagne di riduzione delle nascite, condotte a livello internazionale, anche con metodi non rispettosi né della dignità della donna né del diritto dei coniugi a scegliere responsabilmente il numero dei figli e spesso, cosa anche più grave, non rispettosi neppure del diritto alla vita. Lo sterminio di milioni di bambini non

nati, in nome della lotta alla povertà, costituisce in realtà l'eliminazione dei più poveri tra gli esseri umani...

6... Suscita preoccupazione l'attuale livello globale di spesa militare. Come ho già avuto modo di sottolineare, capita che «le ingenti risorse materiali e umane impiegate per le spese militari e per gli armamenti vengono di fatto distolte dai progetti di sviluppo dei popoli, specialmente di quelli più poveri e bisognosi di aiuto. E questo va contro quanto afferma la stessa *Carta delle Nazioni Unite*, che impegna la comunità internazionale, e gli Stati in particolare, a "promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale col minimo dispendio delle risorse umane ed economiche mondiali per gli armamenti" (art. 26)».

Questo stato di cose non facilita, anzi ostacola seriamente il raggiungimento dei grandi obiettivi di sviluppo della comunità internazionale. Inoltre, un eccessivo accrescimento della spesa militare rischia di accelerare una corsa agli armamenti che provoca sacche di sottosviluppo e di disperazione, trasformandosi così paradossalmente in fattore di instabilità, di tensione e di conflitti. Come ha sapientemente affermato il mio venerato Predecessore Paolo VI, «lo sviluppo è il nuovo nome della pace»...

## ***Lotta alla povertà e solidarietà globale***

8. Una delle strade maestre per costruire la pace è una globalizzazione finalizzata agli interessi della grande famiglia umana. Per governare la globalizzazione occorre però una forte *solidarietà globale* tra Paesi ricchi e Paesi poveri, nonché all'interno dei singoli Paesi, anche se ricchi. È necessario un «codice etico comune», le cui norme non abbiano solo un carattere convenzionale, ma siano radicate nella legge naturale inscritta dal Creatore nella coscienza di ogni essere umano (cfr *Rm* 2,14-15). Non avverte forse ciascuno di noi nell'intimo della coscienza l'appello a recare il proprio contributo al bene comune e alla pace sociale? La globalizzazione elimina certe barriere, ma ciò non significa che non ne possa costruire di nuove; avvicina i popoli, ma la vicinanza spa-



ziale e temporale non crea di per sé le condizioni per una vera comunione e un'autentica pace. La marginalizzazione dei poveri del pianeta può trovare validi strumenti di riscatto nella globalizzazione solo se ogni uomo si sentirà personalmente ferito dalle ingiustizie esistenti nel mondo e dalle violazioni dei diritti umani ad esse connesse. La Chiesa, che è «segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano», continuerà ad offrire il suo contributo affinché siano superate le ingiustizie e le incomprensioni e si giunga a costruire un mondo più pacifico e solidale...

12. Mettere i poveri al primo posto comporta, infine, che si riservi uno spazio adeguato a una *corretta logica economica* da parte degli attori del mercato internazionale, ad una *corretta logica politica* da parte degli attori istituzionali e ad una *corretta logica partecipativa* capace di valorizzare la società civile locale e internazionale. Gli stessi organismi internazionali riconoscono oggi la preziosità e il vantaggio delle iniziative economiche della società civile o delle amministrazioni locali per la promozione del riscatto e dell'inclusione nella società di quelle fasce della popolazione che sono spesso al di sotto della soglia di povertà estrema e sono al tempo stesso difficilmente raggiungibili dagli aiuti ufficiali. La storia dello sviluppo economico del XX secolo insegna che buone politiche di sviluppo sono affidate alla responsabilità degli uomini e alla creazione di positive sinergie tra mercati, società civile e Stati. In particolare, la società civile assume un ruolo cruciale in ogni processo di sviluppo, poiché lo sviluppo è essenzialmente un fenomeno culturale e la cultura nasce e si sviluppa nei luoghi del civile ...

#### **La dottrina sociale della Chiesa**

15. Da sempre la dottrina sociale della Chiesa si è interessata dei poveri. Ai tempi dell'Enciclica *Rerum novarum* essi erano costituiti soprattutto dagli operai della nuova società industriale; nel magistero sociale di Pio XI, di Pio XII, di Giovanni XXIII, di Paolo VI e di Giovanni Paolo II sono state messe in luce nuove povertà man mano che l'orizzonte della questione sociale si allargava, fino ad assumere dimensioni mondiali. Questo allargamento della questione sociale alla globalità va considerato nel senso non solo di un'estensione quantitativa, ma anche di un approfondimento qualitativo



sull'uomo e sui bisogni della famiglia umana. Per questo la Chiesa, mentre segue con attenzione gli attuali fenomeni della globalizzazione e la loro incidenza sulle povertà umane, indica i nuovi aspetti della questione sociale, non solo in estensione, ma anche in profondità, in quanto concernenti l'identità dell'uomo e il suo rapporto con Dio. Sono principi di dottrina sociale che tendono a chiarire i nessi tra povertà e globalizzazione e ad orientare l'azione verso la costruzione della pace. Tra questi principi è il caso di ricordare qui, in modo particolare, l'«amore preferenziale per i poveri», alla luce del primato della carità, testimoniato da tutta la tradizione cristiana, a cominciare da quella della Chiesa delle origini (cfr *At* 4,32-36; *1 Cor* 16,1; *2 Cor* 8-9; *Gal* 2,10).

«Ciascuno faccia la parte che gli spetta e non indugi», scriveva nel 1891 Leone XIII, aggiungendo: «Quanto alla Chiesa, essa non lascerà mancare mai e in nessun modo l'opera sua». Questa consapevolezza accompagna anche oggi l'azione della Chiesa verso i poveri, nei quali vede Cristo, sentendo risuonare costantemente nel suo cuore il mandato del Principe della pace agli Apostoli: «*Vos date illis manducare* – date loro voi stessi da mangiare» (*Lc* 9,13). Fedele a quest'invito del suo Signore, la Comunità cristiana non mancherà pertanto di assicurare all'intera famiglia umana il proprio sostegno negli slanci di solidarietà creativa non solo per elargire il superfluo, ma soprattutto per cambiare «gli stili di vita, i modelli di produzione e di consumo, le strutture consolidate di potere che oggi reggono le società». Ad ogni discepolo di Cristo, come anche ad ogni persona di buona volontà, rivolgo pertanto all'inizio di un nuovo anno il caldo invito ad allargare il cuore verso le necessità dei poveri e a fare quanto è concretamente possibile per venire in loro soccorso. Resta infatti incontestabilmente vero l'assioma secondo cui «combattere la povertà è costruire la pace».



# IL GARANTE PER L'INFANZIA

di Giovanni Santone

La conclusione di un precedente articolo pubblicato da *Nuova Proposta* (n.12/2008) mi sono soffermato sull'uso dei siti *sporchi* di internet da parte dei minori, auspicando nello specifico che venisse attribuita una funzione di carattere coercitivo e sanzionatorio ad una autorità da istituire, quale il "Garante dei minori".

In coincidenza con l'anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, approvata il 20 novembre 1989, leggiamo sui giornali che il Governo ha varato il disegno di legge sul *Garante per l'infanzia e l'adolescenza*. Tanto per precisare già nella precedente legislatura erano state avanzate analoghe proposte dal Governo in carica e da parlamentari di varie forze politiche, che sono rimaste lettera morta, sia per sopravvenuta decadenza a causa della fine della legislatura, sia per scarsa convinzione delle forze politiche.

In questa, come in occasione di altri provvedimenti attuativi di Convenzioni internazionali, l'Italia non brilla per tempestività, se - come si legge nella relazione che accompagna la proposta di istituzione del Garante - tale figura già *esiste in molti Paesi europei*, quali Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Norvegia, Portogallo, Spagna e Svezia.

Una preoccupazione (abbastanza formale),

che affiora nella relazione al disegno di legge, è quella del vuoto legislativo in relazione alle convenzioni internazionali (quella dell'ONU - già citata - sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n.176, e quella di Strasburgo del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1996 sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, ratificata dall'Italia con legge 20 marzo 2003, n.77). Un'ulteriore raccomandazione a favore dell'istituzione giuridica dell'*Ombudsman* o *mediatore* incaricato di promuovere e di difendere i diritti dell'infanzia - come già ricordato - è nella dichiarazione finale della Conferenza Internazionale su *Le politiche per i bambini/gli adolescenti diseredati e le famiglie*, svoltasi a San Pietroburgo in data 2-4 aprile 1998.

Interessante è il fatto che la Conferenza, alla quale intervenni con una relazione come amministratore comunale di Padova, insieme a molti rappresentanti di altre città europee, era organizzata dal *Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa*. E quindi è da considerare significativo che l'iniziativa sia stata promossa dal Consiglio d'Europa con l'organismo che si occupa dei poteri locali e regionali.

Si ricorda inoltre che vi è anche un **adempimento previsto dalla Costituzione italiana** e precisamente dall'art. 31, dove si

afferma che la Repubblica protegge l'infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Peraltro **alcune regioni** (non molte), per prima il Veneto (v. legge regionale n. 42 del 1988, cioè prima della Convenzione ONU sui di-



nuova  
**proposta**

ritti del fanciullo) **hanno anticipato l'istituzione del Garante** con nomi diversi, quali pubblico tutore o ufficio protezione minori, ma dai contenuti in linea di massima non differenti da quelli del difensore civico dell'infanzia.

Entrando nel merito del disegno di legge, i compiti del Garante vengono sintetizzati nella relazione che l'accompagna, facendo riferimento alla citata Convenzione di Strasburgo. In sintesi essi sono: *di proposta*, per rafforzare le disposizioni legislative relative all'esercizio dei diritti dei minori; *consultivi* in ordine ai progetti di legge sui diritti dei minori; *di informazione* ai mezzi di comunicazione, al pubblico e a quanti si occupano dei minori su questioni relative ai minori e ai loro diritti; *di ascolto* dei minori.

Dopo queste premesse soffermiamoci su due punti: compiti e funzioni del Garante nazionale e raccordo con analoghe figure ai livelli sub-statale nel rispetto delle competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.

A proposito di **compiti e funzioni**, il Garante può avanzare proposte, esprimere pareri facoltativi, promuovere studi e ricerche e, a seguito di *segnalazioni o reclami*, può *segnalare alla Procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni situazioni di disagio dei minori* (art. 3 del ddl).

Ci si chiede se c'è bisogno di una nuova autorità nazionale, in barba al federalismo di cui tanto si parla, per svolgere compiti di una **modesta consistenza** e che in ogni caso sono attribuiti ad organi già esistenti, come regioni, province e comuni, che conoscono il loro territorio e i problemi sociali

## PROTEGGERE I MINORI

**S**i è costituita a Padova l'**Agenzia per la tutela dei minori** – Onlus, un'associazione senza scopo di lucro che si propone di:

- operare per la promozione e la difesa dei diritti dei minori senza distinzione di provenienza, etnia, lingua, religione, sesso e Condizione e nel rispetto dell'identità culturale;
- favorire la crescita armonica e lo Sviluppo della persona del minore, collaborando con le famiglie di origine e con quelle sostitutive con l'adozione e l'affidamento;
- monitorare e fare da garante della tutela dei diritti del minore rapportandosi con gli organismi preposti;
- collaborare alle iniziative formative e del tempo libero con le agenzie educative e con organismi laici e religiosi e altri soggetti pubblici o privati che si occupano dei minori in difficoltà;
- promuovere indagini e ricerche sulla condizione minorile in collaborazione con enti e organismi pubblici e del privato sociale che operano nell'area dei minori e delle loro famiglie;
- attivare progetti sulle varie forme di tutela dei minori, collegandosi ad analoghi organismi che operano nell'ambito dei paesi, specie quelli di recente ingresso, dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa;
- promuovere iniziative di diffusione, anche attraverso i mezzi di comunicazione di una cultura attenta alla promozione dei diritti e delle opportunità, alla tutela del prioritario interesse dei minori in ogni ambito di vita e contro ogni forma di maltrattamento, abuso e violenza.

Possono richiedere di aderire all'Agenzia in qualità di **soci**, sia persone fisiche, che istituzioni e organismi pubblici e privati, che condividono le finalità dell'associazione e si impegnano concretamente per realizzarle.

Presidente dott. Giovanni Santone - E-mail: [agenzia\\_tutelaminori@libero.it](mailto:agenzia_tutelaminori@libero.it)



nuova  
**proposta**



delle famiglie e dei minori e che possono dare risposte tempestive. Quanto al potere di segnalazione all'autorità giudiziaria delle situazioni di disagio dei minori, basti ricordare che già esiste l'obbligo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, nonché dei servizi sociali locali e della scuola, di segnalare al Tribunale per i minorenni anomalie nel comportamento dei minori e di sofferenza nella famiglia. Non si comprende questo passaggio, attraverso un'autorità lontana e di livello nazionale, senza considerare che la segnalazione di situazioni di disagio spetta a qualsiasi persona, senza alcun filtro di un Garante, il quale, come tutti i cittadini non avrebbe, in base al ddl, alcun obbligo, ma solo una facoltà (infatti *può* solo segnalare).

In effetti **mancano al Garante ipotizzati poteri veri**, come ad esempio quello di intervento in giudizio a favore dei minorenni e di impugnativa di atti amministrativi ritenuti lesivi dei diritti e degli interessi dei fanciulli e degli adolescenti, di poter accedere ad atti processuali riguardanti i procedimenti ai minori, se non coperti da segreto, di far pervenire al giudice segnalazioni e informative, di vigilare sui bambini allontanati dalla famiglia e in affidamento ad altre famiglie, a singoli o a comunità di tipo familiare (legge 149/2001). Una ulteriore area, che potrebbe far capo al Garante, è

quella delle autorizzazioni per i minori utilizzati negli spettacoli di qualsiasi tipo. In questo sarebbe quanto mai auspicabile una autorità severa per non creare - come si vede in molti spettacoli - l'illusione che i piccoli che scimmiettano i grandi divi avranno domani un grande futuro, compromettendo così lo sviluppo armonico della loro personalità. Ovviamente il Garante dovrebbe avere poteri sanzionatori e coercitivi sui siti sporchi di internet, come accennato in un precedente articolo.

E veniamo alla sua **articolazione** e ai rapporti con le analoghe figure già attivate da alcune regioni.

Il Garante o difensore o pubblico tutore dei minori, come si deduce dai cenni precedenti, dovrebbe articolarsi a livello di territorio, salvo le poche attività che esigono un rapporto con livelli nazionali, come ad esempio la vigilanza sui siti sporchi di internet e le autorizzazioni alla partecipazione a spettacoli delle TV nazionali e ai film. Il modello organizzativo è quello del difensore civico, al quale il Garante deve raccordarsi, i cui ambiti, infatti, sono: regioni, province (o unioni di comuni), comuni di media e grande dimensione.

Per quanto riguarda i **requisiti per ricoprire l'incarico**, il legislatore, sia a livello nazionale che regionale, dovrebbe incaricare per la valutazione un apposito organismo indipendente. Si auspica che si eviti di considerare come idonei a ricoprire l'incarico ex-parlamentari e ex-consiglieri regionali, solo perché tali, a prescindere dal curriculum, come leggiamo per l'idoneità a manager della sanità o di altri organismi pubblici.

Infine, qualsiasi organismo per poter funzionare ha bisogno delle risorse necessarie e di poter disporre di collaboratori esperti. L'organizzazione dovrebbe essere non rigida, ma flessibile in relazione ai compiti da svolgere, non sempre prevedibili. Compensi e rimborso spese con moderazione, per evitare appetiti famelici che in tale occasione potrebbero vedere un posto per i propri protetti o per i "trombati" di turno.



# CENSIS 2008 – NOTE

Nel ricordo de “L’età dell’incertezza”, il CENSIS si è chiesto (in maniera retorica) se quelli che viviamo sono tempi di crisi e si è dato alcune risposte.

La prima evidenza il rischio del superamento delle emozioni in un contesto in cui la frequenza degli eventi negativi ne attenua – o addirittura ne cancella – l’incidenza, seguendo la logica del “chiodo scaccia chiodo”. Una seconda attribuisce alla crisi in atto un profilo “non banale” sul quale agiscono la perdita del senso della validità dello sforzo collettivo, la parallela necessità che la ristrutturazione riguardante i grandi enti economici-finanziari venga accompagnata dal ridimensionamento dei comportamenti dei soggetti minori, compresi quelli personali di ognuno di noi generalmente caratterizzati da individualismo spinto.

Secondo il CENSIS, una nuova metamorfosi italiana – dopo quella degli Anni cinquanta/sessanta – sarà il risultato della combinazione di alcune variabili, quali:

- la presenza e il ruolo degli immigrati, visto che molte delle novità future verranno dalla loro consistenza qualitativa, dalla loro vitalità demografica, dalla loro emulativa moltiplicazione di spiriti imprenditoriali;
- l’azione delle minoranze vitali, specialmente di quegli operatori che continuano ad essere dei *players* significativi nell’economia internazionale;
- la crescita ulteriore della componente competitiva del territorio (oltre e dopo i distretti e i borghi avremo nuove cinture urbane, nuove città-imprese, nuovi poli urbani);
- l’affermazione di una propensione ad una temperata e misurata gestione dei consumi e dei comportamenti;
- il passaggio dall’economia mista (mix pubblico-privato) ad un insieme

oligarchico dei soggetti economici sia pubblici che privati;

- dall’innovazione degli orientamenti geopolitici.

Per quanto attiene specificatamente il **sistema di welfare**, il nuovo rapporto del CENSIS focalizza i temi della *protezione della salute* (con riferimento particolare alla questione dei trapianti d’organo e dell’uso dei farmaci), della *previdenza complementare* e della *tutela delle famiglie con figli*, rilevate in numero di 11,5 milioni con una riduzione di quasi il 2% rispetto al 2001, scarto che si accentua se si considerano i nuclei con 2 figli (-4,9%), oppure con 3 o più figli (-5,3%). Per l’insieme delle famiglie l’offerta di servizi (sia pubblica che convenzionata) per la prima infanzia, si concretizza in asili nido e in supporti integrativi di vario tipo, con una copertura di circa l’11% delle esigenze e con un campo di oscillazione regionale molto ampio.

Su questo tema, un quadro delle stratificazioni emerge chiaro dalle due tabelle che seguono:

**Bambini da 0 a 2 anni per persone o servizi a cui sono affidati prevalentemente quando la madre è al lavoro, 2005 (val. %)**

	Val. %
<b>Famiglia</b>	<b>63,0</b>
<i>di cui:</i>	
nonni	52,3
genitori	7,9
altri parenti/amici	3,4
<b>Altri soggetti</b>	<b>37,0</b>
<i>di cui:</i>	
asilo privato	14,3
asilo pubblico	13,5
baby sitter	9,2
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>

Fonte: elaborazione Censis su Studio Banca d’Italia

**Motivo prevalente del non ricorso all’asilo nido (val. %)**

	Madri lavoratrici	Madri non lavoratrici	Totale
<b>Libera scelta</b>	<b>71,4</b>	<b>71,5</b>	<b>71,4</b>
<b>Scelta obbligata</b>	<b>28,6</b>	<b>28,5</b>	<b>28,6</b>
<i>di cui:</i>			
elevati costi di iscrizione	28,5	33,8	29,2
mancanza di posti	10,5	14,8	18,9
assenza di asili nel comune	17,4	17,4	17,4
orari scomodi	7,2	6,9	7,2
ricorrenza malattie	5,4	2,2	5,0
eccessiva distanza dell’asilo	4,8	4,3	4,8
difficoltà di adattamento	1,8	0,0	1,4
cure insoddisfacenti	1,4	0,6	1,3
altro	14,2	20,0	14,8
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fonte: elaborazione Censis su Studio Banca d’Italia, 2009



# AGEVOLAZIONI FISCALI

di Alessio Affanni

*In questo articolo tratto da "Reti solidali", periodico dei Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio, vengono esaminate le agevolazioni fiscali di carattere locale in favore delle Onlus e delle organizzazioni di volontariato, previste nelle varie regioni d'Italia.*

Per ciò che riguarda i tributi locali, ogni Regione (o Comune laddove si tratti di imposte comunali) può riconoscere condizioni agevolative per gli enti non profit, deliberando riduzioni sui tributi di propria competenza. E' quanto prevede anche l'articolo 119 della Costituzione, che riconosce agli enti locali una propria potestà tributaria nonché la facoltà di stabilire autonomamente tributi ed entrate propri.

Vi sono, pertanto, alcune differenze tra una regione e l'altra, per quanto riguarda alcune delle imposte che le organizzazioni di volontariato sono tenute a versare. A seguire, divise per regione, indichiamo delle disposizioni locali previste in favore delle organizzazioni medesime, tenendo presente che spesso le norme di favore sono contenute in leggi finanziarie regionali e, pertanto, sono suscettibili di riconferma o abrogazione nelle leggi finanziarie degli anni successivi.

Nella regione **Basilicata**, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 della Legge Regionale del 27 gennaio 2005 n. 5, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli, utilizzati per fini istituzionali, dei quali risultino proprietari dagli archivi del P.R.A. le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale. Il beneficio dell'esenzione di cui ai precedenti commi è riconosciuto, dietro presentazione alla struttura regionale competente, di un'istanza redatta su apposita modulistica, corredata della documentazione richiesta.

La presentazione dell'istanza comporta la sospensione dell'obbligo tributario.

I beneficiari dell'esenzione sono tenuti a comunicare alla Regione ogni variazione di natura soggettiva o oggettiva intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto all'esenzione stessa, nel termine perentorio

di 30 giorni dalla data in cui la variazione si è verificata, sempre mediante apposita modulistica. L'omessa comunicazione comporta, oltre al pagamento del tributo (se dovuto) e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa nella misura fissa di euro 150,00 per veicolo.

Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.

Nella legge si precisa, infine, che tale agevolazione rientra tra le esenzioni permanenti e come tale non implica ulteriori adempimenti da parte delle organizzazioni, fino a quando non intercorrano variazioni soggettive o oggettive che comportino la decadenza dal beneficio.

L'**Emilia Romagna**, così come avviene in altre regioni (ad es. Campania), prevede per le Onlus solo l'applicazione di un'aliquota IRAP ridotta, pari al 3,50 per cento.

Il **Friuli Venezia Giulia** ha disposto con la legge regionale n. 1 del 26 gennaio 2004 l'esenzione dall'IRAP per le Onlus. Tale esenzione è stata poi riconfermata, con riferimento al periodo d'imposta 2004, con una norma interpretativa contenuta nell'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2005.

La regione **Liguria** ha disposto, con la legge regionale n. 7 del 2 aprile 2004, una agevolazione - aliquota IRAP al 3,25 per cento - a favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383 del 2000, iscritte al registro nazionale. Tale agevolazione si aggiunge a quelle già previste per gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, per le quali l'aliquota è stata fissata al 3 per cento.

La regione **Lombardia** ha stabilito l'esenzione dall'IRAP e dalla tassa automobilistica per le Onlus con la legge regionale n. 27 del 2001 (legge finanziaria regionale per il 2002): a decorrere dal 1° gennaio 2002, in-



fatti, sono stati esentati dal pagamento dell'IRAP e della tassa automobilistica regionale i soggetti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 460/1997 e quindi, per espressa previsione del comma 8 dell'art. 10, le cosiddette "Onlus di diritto" ovvero le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale.

La regione **Marche** ha garantito alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile una serie di facilitazioni. Ad esempio il rimborso delle assicurazioni e delle tasse automobilistiche e l'assicurazione in caso di infortunio o morte durante l'attività di volontariato.

Nella regione **Piemonte** è prevista l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di volontariato, utilizzati esclusivamente per l'attività propria di volontariato. E' stabilito nella Legge regionale 23 settembre 2003, n. 23.

Le modalità per richiedere l'esenzione sono le seguenti: le organizzazioni di volontariato devono inviare al Settore Tributi della Regione Piemonte un'istanza in carta semplice, l'elenco dei veicoli per i quali si richiede l'esenzione, la copia del libretto di circolazione dei veicoli (fronte e retro) o certificato di proprietà del medesimo e la copia dell'atto di iscrizione al registro regionale del volontariato. La Regione Piemonte prende visione della documentazione e provvede all'inserimento degli aventi diritto a tale agevolazione, senza inviare alcuna documentazione agli interessati; verrà inviata risposta esclusivamente laddove l'istanza presentata dal contribuente non venga accolta.

Ogni eventuale variazione (nuove acquisizioni, perdita di possesso, cancellazione dal registro del volontariato, ecc.) successiva all'invio della domanda di esenzione, deve essere comunicata alla Regione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

In **Toscana** la Legge Regionale 22 settembre 2003, n. 49, all'articolo 6 stabilisce che sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, purché utilizzati esclusivamente ai fini istituzionali.

La domanda di esenzione deve essere presentata, in carta semplice a firma del legale rappresentante, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante, attestante che l'Organizzazione è iscritta nel registro del volontariato e che i mezzi esentabili sono utilizzati esclusivamente per fini istituzionali. L'esenzione decorre dal periodo tributario in corso all'atto di presentazione dell'istanza.

Nella regione **Umbria**, con deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2002 n. 722, è stata stabilita l'inapplicabilità delle tasse automobilistiche regionali a favore delle organizzazioni del volontariato che operano nel settore della protezione civile.

La regione **Valle d'Aosta** ha previsto, già a valere dal periodo di imposta 2003, l'esenzione IRAP per le Onlus, incluse ovviamente anche quelle di diritto.

La regione **Veneto** ha disposto, a decorrere dall'anno 2003, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo dei gruppi volontari di protezione civile nella Regione Veneto. Tale esenzione si applica però ai veicoli di proprietà degli enti locali, assegnati in via permanente alle organizzazioni e ai gruppi comunali iscritti all'Albo sopra citato. Per usufruire dell'esenzione i soggetti interessati sono tenuti a comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati identificativi dei veicoli di proprietà, per la loro registrazione nel registro informatico regionale della Protezione Civile.

La provincia di **Bolzano** ha stabilito l'esenzione dall'IRAP per le Onlus, incluse quelle di diritto come le organizzazioni di volontariato alle quali, per beneficiare dell'esenzione, viene richiesta un'autocertificazione oppure copia del provvedimento di iscrizione nel registro unita a fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante o, altrimenti, l'indicazione, nella richiesta di esenzione, degli estremi di iscrizione nel registro suddetto con allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante.

Nella provincia di **Trento** per le Onlus è stabilita solo un'aliquota ridotta, pari al 3,25 per cento.



# ORGANI COLLEGIALI DELLE ONLUS

La Sentenza n.281 del 27 ottobre 2008 della V Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che pubblichiamo, fa giustizia di un diffuso orientamento dell' Agenzia delle Entrate volto a negare l'iscrizione nel registro delle ONLUS di Fondazioni il cui Organo Collegiale Amministrativo è composto, per la prevalenza, di Membri designati da Enti Locali o Società Commerciali.

Secondo l' Agenzia, nella fattispecie sottoposta al Giudice, non si poteva dar corso all'iscrizione nel registro delle Onlus di una Fondazione il cui Consiglio era composto da 7 Membri, 4 dei quali designati dal Comune e 2 da una Società Commerciale.

L' Agenzia, anche attraverso il richiamo della risoluzione 164 del 28/12/2004, aveva optato per la non iscrivibilità col richiamo dell' art. 10 del D.Lgs. 460/97 con la precisazione che la ricordata prevalenza del Comune e di una Società Commerciale nella designazione, determinava in capo a tali Enti, una influenza dominante tale da determinare l'attuazione nella previsione del citato art.10 comma 10 del D.Lgs. 460/1997 secondo il quale "non si considerano in ogni caso ONLUS gli Enti Pubblici e le Società Commerciali diverse da quelle Cooperative".

La Sentenza parte dal fondamentale principio secondo cui gli Amministratori di una Fondazione non operano in regime di mandato rispetto all'Ente che li ha designati, ma

svolgono una esclusiva funzione servente agli interessi propri della persona giuridica amministrata.

Partendo da tale consolidato principio, la Sentenza si è data cura di stabilire se, per ipotesi, esistessero regole sanitarie volte ad attribuire ai Membri del Consiglio ruoli e funzioni a tutela degli interessi propri degli Enti designati.

Tale indagine si è conclusa in modo negativo, posto che l'Ente interessato - com'è nella generalità degli Statuti delle Fondazioni - non recava nel proprio Statuto alcuna norma volta a riservare ruoli rappresentativi dell'Ente che aveva provveduto alla designazione.

Anche se si è in presenza di una decisione di Commissione Tributaria Provinciale, tale circostanza non è di per sé idonea a sminuire la rilevanza e l'attendibilità della Sentenza, atteso che la stessa non solo non contrasta con altre pronunce, ma è stata resa da una Commissione particolarmente qualificata, come è testimoniato dalla circostanza che Presidente della Commissione era la Dott.ssa Livia Pomodoro, I Presidente del Tribunale di Milano con evidente competenza nella materia degli Enti non-profit.

*Avv. Bassano Baroni*

## LA SENTENZA

La Commissione Tributaria provinciale di Milano, Sez. n.5, ha emesso la seguente **sentenza**

- sul ricorso n.3311/08 depositato il 14.03.2008
- avverso altro n. del 20.12.2007 assente anagrafe ONLUS contro AGENZIA ENTRATE DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA proposto dal ricorrente FONDAZIONE (xxx) difesa dagli Avvocati Bassano Baroni e Alberto Vittorio Fedeli.

### **Oggetto della domanda**

Ricorso a favore della Fondazione (xxx) avverso la mancata iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus.

### **Svolgimento del processo**

L' Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia - con comunicazione datata



20 dicembre 2007 negava l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus alla Fondazione (xxx) in quanto, contrariamente a quanto previsto dall'art. 10 comma 10 del D. Lgs. n. 460/1997 i suoi soci, in via prevalente Enti pubblici e società commerciali, esercitavano una influenza dominante nelle determinazioni dell'organizzazione.

E pertanto la ricorrente, ai sensi della predetta norma, non poteva essere considerata Onlus. Nei termini di cui all'art. 21 D. Lgs. 546/92 la Fondazione inoltrava ricorso all'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lombardia poi depositato presso la Segreteria di questa Commissione con cui contestava l'operato dell'Agenzia che aveva negato l'iscrizione all'Anagrafe Unica con una errata interpretazione dell'art. 10 comma 10 del D. Lgs. 460 del 04.12.1997.

Tale norma, affermava la ricorrente, prevede l'esclusione dall'iscrizione nell'Anagrafe degli Enti pubblici e delle società commerciali che, in quanto tali, per legge, non possono essere considerati Onlus, ma non prevede l'esclusione delle fondazioni in cui questi soggetti sono associati.

La ricorrente contestava altresì il richiamo dell'Agenzia alla risoluzione 28/12/2004 n. 164 che prevede il diniego all'iscrizione degli enti esclusi (enti pubblici e società commerciali) che esercitano un'influenza dominante sull'organizzazione che si verificherebbe quando vi sia una prevalenza di "soci" costituiti da enti pubblici e società commerciali.

Più specificatamente la ricorrente contestava, quale motivo di esclusione, l'utilizzo del termine "influenza dominante" che nella legge n. 460 non appare.

Inoltre con riferimento al riconoscimento di natura privatistica dei soggetti collettivi disciplinati dal codice civile, la ricorrente contestava la qualifica di ente pubblico dalla stessa assunta per il sol fatto di annoverare tra i suoi associati il comune. Al riguardo la Fondazione fa riferimento a sentenza della Cassazione Sezioni Unite del 23.11.93 n. 11541 secondo cui "la natura pubblica degli enti che concorrono a formare un nuovo ente non è sufficiente ad attribuire natura pubblicistica a quest'ultimo... né può ritenersi indicativa della natura pubblica di un'associazione la partecipazione ai suoi organi di rappresentanti dei soggetti pubblici che l'hanno formata". In tal senso si era pure espresso il Consiglio di Stato.

Con riferimento all'influenza dominante, la ricorrente ne contesta la presenza nel suo ambito in quanto tale elemento è applicabile alla "fondazione di partecipazione" e non alle fondazioni classiche qual è la ricorrente. In relazione ai motivi suesposti la ricorrente chiedeva in via cautelare la sospensione del provvedimento impugnato, nel merito, di dichiarare nullo o inefficace il provvedimento stesso con la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese nonché la discussione della controversia in pubblica udienza.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio confermando la validità delle proprie tesi ed esprimeva parere sfavorevole all'istanza di sospensione.

Successivamente la ricorrente depositava memoria illustrativa ove ribadiva sostanzialmente i motivi di doglianze contenute nel ricorso.

All'udienza odierna le parti confermano le tesi difensive contenute negli atti di causa.

#### **Motivi della decisione**

Il ricorso proposto dalla Fondazione (xxx) avverso diniego di iscrizione all'anagrafe Unica delle Onlus va accolto.

Il provvedimento adottato dalla Direzione Regionale della Lombardia trae origine dal concetto che, la ricorrente annovera tra i propri soci enti pubblici e società commerciali che esercitano un'influenza dominante nelle determinazioni dell'organizzazione.

Tale motivazione non può essere condivisa da questo Collegio in quanto la semplice lettura dell'art.11 dello Statuto della ricorrente evidenzia chiaramente che il Consiglio di Amministrazione della stessa è assolutamente autonomo in quanto è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene necessari ed opportuni per raggiungere gli scopi istituzionali e pertanto non ha alcuna rilevanza sulle determinazioni dell'organo amministrativo che i suoi membri siano nominati dai soci partecipanti.

L'assoluta ininfluenza da parte dei soci nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione dimostra che tale organo è del tutto autonomo nell'assumere le proprie delibera-



zioni senza subire alcuna influenza dominante da chicchessia.

Ma vi è di più. I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla loro carica solo per dimissioni o in ipotesi di mancato intervento senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio stesso: è la dimostrazione contenuta nell'art. 9 dello Statuto della Fondazione che nessuna iniziativa tesa ad influenzare le determinazioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa può essere esercitata dai soci, tenuto conto che neanche nell'ipotesi di mancata attuazione di eventuali direttive dagli stessi impartite comportano la revoca del loro mandato e quindi la loro sostituzione.

Pertanto la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, oggetto della presente controversia, non contiene alcuna prova relativa al diniego all'iscrizione della Fondazione all'Anagrafe Unica delle Onlus.

Inoltre la tesi sostenuta dalla Direzione Regionale della Lombardia secondo cui un ente costituito da uno o più enti pubblici assume la qualifica di ente pubblico non può essere accolta tenuto conto che già la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sent. n. 11541 del 23.11.93) ed il Consiglio di Stato hanno espresso giudizio contrario a tale tesi confermando che la "natura pubblica degli enti che concorrono a formare un nuovo ente, non è sufficiente ad attribuire natura pubblicistica a quest'ultimo... ne può ritenersi indicativa della natura pubblica di un'associazione la partecipazione ai suoi organi di rappresentanti dei soggetti che l'hanno formata".

Per meglio chiarire, è come se una società per azioni, avendo soci pubblici è considerata società pubblica.

Per i motivi suesposti il ricorso va accolto.

Trattandosi di controversia relativa ad interpretazione di norme non di usuale applicazione il Collegio ritiene che sussistono validi motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso; compensa le spese.

## ONLUS: LA CASSAZIONE BOCCIA IL FISCO

La Corte di Cassazione, con la Sentenza delle Sezioni Unite 9/10/2008 n.24833, che pubblichiamo, corregge un atteggiamento restrittivo osservato dall'Agenzia delle Entrate in tema di ammissibilità fra le ONLUS anche di quegli Organismi che erogano prestazioni assistenziali a pagamento.

L'Agenzia delle Onlus - segnatamente con la Circolare 18/11/2004 n. 48 - aveva ritenuto che, per l'assunzione della qualifica di ONLUS, occorresse non solo l'esercizio di un'attività assistenziale rivolta a soggetti in difficoltà fisica o psichica, ma anche, altresì, che l'erogazione di tali attività avvenisse con forte partecipazione economica dell'organizzazione.

La negativa posizione espressa dalla ricordata Circolare - che aveva portato a plurime cancellazioni di Fondazioni dal registro del-

le Onlus - è stata per parte mitigata dalla successiva Circolare 21/12/2006 n. 146.

La Sentenza delle Sezioni Unite fa, dapprima, giustizia, in ordine al presupposto assunto dall'Agenzia, osservando che detta tesi "è in contrasto col chiaro dettato legislativo, in forza del quale si intende che vengano perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari (D.Lgs. n.460 del 1997, art.10, comma 2, lett.a), recante norme sul Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

Quindi, le attività possono essere considerate rientranti tra quelle aventi finalità di solidarietà sociale anche a prescindere dalla



nuova  
proposta

sussistenza di una situazione di svantaggio economico del beneficiari. Tale situazione di svantaggio è soltanto una tra quelle previste dal legislatore in via alternativa e la ricorrente non contesta che i destinatari delle prestazioni potessero versare in condizioni di svantaggio di altro tipo”.

E' importante rilevare che la Sentenza della Corte non si limita a tale affermazione, ma giunge a precisazioni più avanzate.

Nella fattispecie considerata dalla Corte, l'Ente interessato aveva, dall'esercizio dell'attività assistenziale, ritratto cospicui utili e tale situazione era stata ritenuta dall'Agenzia come espressiva di un'attività incompatibile con il regime di Onlus.

La Corte ha ritenuto erronea tale posizione

osservando come la produzione di utili è circostanza del tutto irrilevante allorché gli utili conseguiti non vengano distribuiti, ma conservati per realizzare altre attività istituzionali.

Testualmente, la Sentenza precisa:

“La censura non è condivisibile perché, come si evince dal D.Lgs. n.460 del 1997, art.10, comma 1, lett. d) ed e), la realizzazione di utili non esclude il fine solidaristico dell'attività; occorre, però, che gli utili stessi vengano impiegati per la realizzazione di attività istituzionali o connesse (cit. D.Lgs. n.460, art.10, comma 1, lett. e)) o che, comunque, non vengano distribuiti (cit. D.Lgs. n.460, art. 10, comma 1, lett. d)).”

*Avv. Bassano Baroni*

## LA SENTENZA

*Pubblichiamo un ampio stralcio della Sentenza n.24883 del 9 ottobre 2008 della Cassazione civile a Sezioni Unite illustrata nell'articolo dell'Avv. Baroni.*

**Massima:**

**Imposte in genere – Esenzioni ed agevolazioni – Agevolazioni varie – Onlus – Perseguimento di finalità di solidarietà sociale – A favore di persone svantaggiate – Condizioni di svantaggio – Individuazione – Fattispecie. Cosa giudicata in materia civile – Giudicato implicito – Art. 37 c.p.c. – Rilevabilità ed ecepibilità del difetto di giurisdizione “in qualunque stato e grado del processo” – Interpretazione alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo – Decisione implicita sulla giurisdizione ravvisabile nella decisione sul merito – Idoneità alla formazione del giudicato implicito – Sussistenza – Ragioni – Condizioni – Fattispecie.**

La Corte Suprema di Cassazione  
Sezioni Unite Civili

ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso proposto da:

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

- ricorrenti -

contro

FONDAZIONE OPERA (OMISSIS) - ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 29, presso lo studio dell'avvocato PETTINATO Salvo, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICOLA CANESSA, giusta procura speciale del notaio Dott. Paolo Giunchi di Cesena, rep. 156589 del 16/05/07, in atti;

- controricorrente

avverso la sentenza n. 72/04/05 della Commissione Tributaria regionale di BOLOGNA, depositata il 09/07/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/08 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;



uditi gli avvocati Daniela GIACOBBE dell'Avvocatura Generale dello Stato, Salvo PETTINATO;

udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso, previa declaratoria, in via preliminare, della giurisdizione del Giudice tributario e del difetto di legittimazione attiva del Ministero delle Finanze, rigetto, nel merito, del ricorso.

## **FATTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO**

1.1. La Fondazione Opera (OMISSIS) ha impugnato, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bologna, il provvedimento con il quale l'Agenzia delle Entrate (nonostante il parere contrario espresso dall'Agenzia delle ONLUS) ha disposto la cancellazione della fondazione stessa dall'Anagrafe Unica, di cui al D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 11, essendo emerso, a seguito di verifica, che l'attività svolta non era diretta a favore di soggetti anziani in condizioni di assoluto e grave disagio e che mancava la condizione del perseguimento esclusivo delle finalità di solidarietà sociale di cui al citato D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 1, lett. b).

A sostegno dell'originario ricorso, la Fondazione eccepiva:

- a) che ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 1, lett. a, nn. 1, 2 e 4, le ONLUS sono tali se svolgono attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, a prescindere dalle condizioni di svantaggio dei destinatari delle stesse, purchè sussista il fine solidaristico;
  - b) che l'attività svolta dalla Fondazione è rivolta a persone anziane, le quali per condizioni psicologiche, familiari e sociali o per particolari esigenze di assistenza hanno difficoltà a rimanere nel proprio nucleo familiare e che le prestazioni sono erogate da strutture che operano in regime di convenzione con l'Azienda USL di (OMISSIS), consentito soltanto per "attività di assistenza sociale e socio-sanitaria";
  - c) che, comunque l'Agenzia delle Entrate non aveva tenuto conto del parere contrario alla cancellazione, espresso dall'Agenzia per le ONLUS. La CTP ha accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate.
2. Avverso quest'ultima decisione propongono ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, i quali denunciano:
- a) il difetto di giurisdizione del giudice tributario, adito in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, in quanto il provvedimento di cancellazione della Fondazione dall'albo delle ONLUS non rientra tra quelli espressamente indicati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, e non attiene ad un rapporto tributario, ma incide sullo status giuridico complessivo dell'ente, al quale sono collegati anche, ma non solo, effetti fiscali che, comunque, nella specie non sono in discussione;
  - b) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 460 del 1997, artt. 10 e 11, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, in quanto erroneamente la CTR ha ritenuto che la solidarietà sociale può manifestarsi anche nei confronti di persone benestanti, che hanno bisogno di assistenza per le più disparate situazioni personali di disagio (che non siano perciò necessariamente di natura economica), considerando irrilevanti le circostanze;
    - che gli ospiti delle strutture gestite dalla fondazione erano tenuti a pagare una cospicua retta per il loro mantenimento, senza alcun ausilio pubblico;
    - che gli utili realizzati non venivano utilizzati per abbattere il costo delle rette;
    - che la fondazione aveva partecipato alla costituzione di una società commerciale (s.r.l.).
- La Fondazione resiste con controricorso con il quale eccepisce il difetto di legittimazione attiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la tardività della eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito e la inammissibilità del secondo motivo, inteso ad ottenere una diversa valutazione dei fatti già esaminati con congrua motivazione dai giudici di appello. Nel merito deduce che la circostanza che l'attività veniva svolta con criteri di economicità e che da essa derivassero avanzi di gestione era irrilevante, perché il fine di lucro non si identifica con l'economicità della gestione.



Con ordinanza del 27 luglio 2007, la quinta sezione civile di questa Corte, alla quale il ricorso è stato originariamente assegnato, rilevata la sussistenza di una questione di giurisdizione, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l'assegnazione a queste SS.UU. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

## DIRITTO

### DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

(omissis)

2.7. Nel merito, il ricorso non può trovare accoglimento.

Denunciando la violazione del D.Lgs. n. 460 del 1997, artt. 10 e 11, e vizi di motivazione, l'Agenzia delle Entrate formula diverse censure nei confronti della sentenza impugnata.

Innanzitutto, la ricorrente sostiene che la CTR abbia errato nel considerare che il fine di solidarietà sociale non possa essere perseguito se non nei confronti di soggetti che versino in condizioni di svantaggio economico e, quindi, contrariamente a quanto afferma la CTR, il fatto che gli ospiti della Casa per anziani, facente parte della struttura assistenziale, pagassero delle rette, talora anche cospicue, doveva essere considerato un chiaro segnale della assenza del fine solidaristico. La tesi è in contrasto con il chiaro dettato legislativo, in forza del quale si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari (D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 2, lett. a), recante norme sul Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Quindi, le attività possono essere considerate rientranti tra quelle aventi finalità di solidarietà sociale anche a prescindere dalla sussistenza di una situazione di svantaggio economico del beneficiario. Tale situazione di svantaggio è soltanto una tra quelle previste dal legislatore in via alternativa e la ricorrente non contesta che i destinatari delle prestazioni potessero versare in condizioni di svantaggio di altro tipo.

Evidentemente, l'Agenzia delle Entrate collega, erroneamente, il requisito che deve sussistere nei confronti dei beneficiari delle prestazioni, con il divieto di distribuzione di utili che grava sul soggetto erogante (art. 10 cit., comma 1, lett. d). Il fatto che le prestazioni vengano fornite dietro corrispettivo non fa venir meno il fine solidaristico, sempre che venga rispettato il citato divieto (unitamente a tutte le altre prescrizioni previste dal citato art. 10) e che i destinatari versino in una delle indicate condizioni di svantaggio.

Si possono condividere, perciò, le considerazioni della CTR, secondo la quale la solidarietà non si manifesta soltanto con il sostegno economico, in quanto ben può manifestarsi nei confronti di persone anziane che “per condizioni psicologiche, familiari, sociali o per particolari necessità assistenziali risultino impossibilitate a permanere nel nucleo familiare di origine”. Pertanto “non appare incompatibile con il fine solidaristico di una Onlus lo svolgimento di attività dietro pagamento”. Sempre che, occorre aggiungere, attraverso il pagamento non si realizzi, accanto all'intento solidaristico, anche un fine di lucro (stante il precetto che impone l'esclusività del fine solidaristico: art. 10 cit., comma 1, lett. b).

L'accertamento del perseguimento di finalità estranee alla solidarietà e/o della realizzazione di utili impiegati in attività istituzionali o connesse (art. 10 cit., comma 1, lett. e), attiene al merito della causa. Nella specie la CTR rileva che “L'elemento sostanziale che è alla base della controversia di cui è causa, va ricercato nella effettiva attività svolta, se, cioè, l'attività della Fondazione Opera (OMISSIS) sia riconducibile o meno all'attività di assistenza sociale e socio-sanitaria. Risulta in atti che le competenti autorità hanno riconosciuto espressamente che l'attività svolta dalla fondazione sia di carattere socio-assistenziale a favore di persone anziane, che gli adempimenti contabili che devono rigorosamente essere rispettati dalle Onlus sono stati correttamente attuati e che la Fondazione non ha provveduto, nemmeno indirettamente alla distribuzione di utili o di avanzi di gestione”.

In fatto, la CTR ritiene che sulla base della documentazione acquisita siano stati rispettati tutti i parametri e le condizioni di legge per beneficiare dello speciale regime giuridico previsto per le Onlus.





L'Agenzia delle Entrate, denuncia che la CTR non ha tenuto conto della documentazione prodotta, dalla quale risultava che la Fondazione ha realizzato cospicui utili che non ha mai impiegato per contenere i prezzi delle rette, rimasti sempre al livello di quelli di mercato.

La ricorrente afferma genericamente che tale documentazione sarebbe stata indicata nell'atto di appello e consisterebbe nei bilanci e nelle dichiarazioni fiscali, dei quali non si dice altro. La censura è inammissibile per carenza di autosufficienza (v., ex multis, Cass. 15952/2007, 15808/2008). E' pur vero che la CTR ha ricostruito i fatti sulla base di una motivazione molto sintetica, ma la inammissibilità della censura non consente di entrare nel merito delta stessa.

Parte ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la CTR afferma che la circostanza che la Fondazione abbia partecipato alla costituzione di una srl non sarebbe inconciliabile con il fine esclusivamente solidaristico, non potendosi escludere che gli utili realizzati venissero poi utilizzati "nel rispetto delle disposizioni statutarie e delle normative Onlus".

La censura non è condivisibile perché, come si evince dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 1, lett. d) ed e), la realizzazione di utili non esclude il fine solidaristico dell'attività; occorre, però, che gli utili stessi vengano impiegati per la realizzazione di attività istituzionali o connesse (cit. D.Lgs. n. 460, art. 10, comma 1, lett. e)) o che, comunque, non vengano distribuiti (cit. D.Lgs. n. 460, art. 10, comma 1, lett. d)).

La prova dell'indebito utilizzo degli utili, nella specie, doveva essere fornita dall'Agenzia delle Entrate (attrice in senso sostanziale) che ha proceduto alla cancellazione della Fondazione dall'albo delle Onlus, assumendo che a seguito di verifica era stato accertato che non sussistevano più i presupposti che ne legittimavano l'iscrizione. L'Agenzia delle Entrate doveva provare i fatti in base ai quali ha ritenuto che fossero venuti meno i presupposti per mantenere l'iscrizione della Fondazione nell'albo delle Onlus (nella specie, la indebita distribuzione di utili).

Legittimamente, quindi, la CTR rileva che in mancanza della prova di un indebitto utilizzo degli utili, il solo perseguimento di questi non è sufficiente a determinare la perdita dello status di Onlus.

Infine, la ricorrente denuncia che erroneamente la CTR ha utilizzato, come indizio del perseguimento del fine di solidarietà socio-assistenziale e socio-sanitaria, la circostanza che la fondazione operava in regime di convenzione con la locale USL, posto che le USL si occupano soltanto di attività sanitaria. A parte la considerazione che non sempre risulta chiaro il confine tra attività meramente sanitarie ed attività socio-sanitarie (per cui non è escluso che queste ultime possano rientrare nel raggio di azione delle USL) va rilevato che non si tratta di un elemento utilizzato in maniera non determinante (altra è la ratio decidendi) che, comunque, implica valutazioni che attengono al merito della convenzione.

2.8. Conseguentemente, il ricorso va respinto. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese del giudizio di legittimità, per la novità delle questioni prospettate, sia sul piano processuale che sul piano sostanziale.

#### **P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rigetta il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2008.



# CHE FARE IN CASO DI SCIOPERO?

Sul diritto di sciopero il legislatore non ha avuto il coraggio – in oltre 60 anni di prima e seconda repubblica – di mettere le mani, e quindi ha disatteso la stessa Costituzione che richiedeva sulla materia una legislazione ordinaria (Art.40 Cost.: “*il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano*”).

L’unico intervento possibile è avvenuto nell’ambito dei “servizi pubblici essenziali” attraverso la Legge 12 giugno 1990 n. 146 recante la *<Disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali>*<sup>1</sup> a cui fa seguito la Legge 11 aprile 2000 n.83,<sup>2</sup> che vi apporta sostanziali modifiche ed integrazioni.

Lo scopo della legge è quello di coniugare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona altrettanto costituzionalmente garantiti e tutelati. I settori essenziali di intervento sono i seguenti:

- a) la *<tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico>*. Rientrano in questo ambito la sanità, l’igiene pubblica, la protezione civile, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi; le dogane limitatamente ad animali e merci deperibili; l’approvvigionamento di energia, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità; la gestione e la manutenzione degli impianti limitatamente alla loro sicurezza; l’amministrazione della giustizia in relazione a particolari provvedimenti; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;
- b) la *<libertà di circolazione>*. Rientrano in questo ambito i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, aerei, aeroportuali e marittimi limitatamente al collegamento con le isole;
- c) l’*<assistenza e la previdenza sociale>*. Rientrano in questo ambito gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità di vita attinenti a diritti della persona istituzionalmente garantiti ed i servizi di erogazione dei relativi importi;
- d) l’*<istruzione>*. Vi rientrano l’istruzione pubblica, asili nido, scuole materne ed elementari, lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, l’istruzione universitaria relativamente agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;

- e) la *<libertà di comunicazione>*. Vi rientrano le poste, le telecomunicazioni e l’informazione televisiva (pubblica).

In questi settori il diritto di sciopero va attuato secondo specifiche modalità, garantendo prestazioni minime indispensabili.

Il settore Uneba rientra tra i settori che garantiscono servizi pubblici essenziali. A tal fine il Contratto di lavoro Uneba ha già individuato quali sono, in caso di sciopero, i servizi minimi garantiti agli ospiti delle strutture di accoglienza o agli assistiti domiciliari.

Art.6 (Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali)

*In attuazione di quanto previsto dalle leggi 12 giugno 1990 n. 146 e 11 aprile 2000 n.83, le parti individuano in ambito assistenziale, sociale, socio - sanitario, educativo i seguenti servizi minimi essenziali:*

- a) *prestazioni medico - sanitarie anche a carattere ambulatoriale, quelle di igiene ed assistenza finalizzate ad assicurare la tutela degli utenti;*
- b) *confezione, distribuzione, somministrazione del vitto e sanificazione del materiale.*

*Tali servizi minimi essenziali verranno garantiti in tutte le strutture a carattere residenziale e nei servizi di assistenza domiciliare. Nell’ambito del rapporto tra le parti in sede regionale potranno essere individuate strutture di altra natura nelle quali applicare i servizi minimi essenziali di cui al presente articolo. Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, in sede di Istituzione, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti i servizi minimi essenziali sopra individuati.*

Pertanto, a fronte di una proclamazione di sciopero nei dovuti termini di preavviso (10 giorni), gli Associati avranno una serie di incombenze a cui far fronte. Parimenti, essi dovranno cautelarsi in caso di qualsiasi evento che dovesse arrecare pregiudizio agli ospiti per effetto dello sciopero e di eventuali problemi insorgenti nella predisposizione dei servizi minimi garantiti.

A questi fini, l’Uneba ha predisposto una apposita procedura che gli Associati potranno scaricare da [www.uneba.org](http://www.uneba.org) (parte riservata).

<sup>1</sup> G.U. n.137/1990

<sup>2</sup> G.U. n. 83/2000.



## **STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE - CESSIONE GRATUITA DI BENI DIVERSI DALLE DERRATE ALIMENTARI E DAI PRODOTTI FARMACEUTICI ALLE ONLUS. ART. 13, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 DICEMBRE 1997, N. 460. ART. 1, COMMA 130 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244.**

**(Circolare N. 26/E del 26 marzo 2008)**

Con l'articolo 1, comma 130 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stato sostituito il comma 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, così modificando la disciplina delle cessioni gratuite alle ONLUS dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici disciplinati dal comma 2 del medesimo articolo 13.

L'art. 13, comma 3 prevedeva che *"I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto testo unico"*.

Nella nuova formulazione, e per effetto delle modifiche introdotte dal comma 130 dell'art. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 3 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 460 stabilisce che *"I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto"*.

In virtù delle modifiche di cui sopra i beni oggetto di cessione agevolata sono solo quelli non di lusso, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo, non ne consentono la commercializzazione o la vendita rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione; il costo specifico complessivo

dei beni ceduti gratuitamente ammessi al regime agevolato non deve essere superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato; la cessione gratuita dei beni sopra descritti non si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all'art. 65, comma 2, lettera c-sexies) (ora art. 100, comma 2, lettera h) del TUIR); i beni ceduti si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

In particolare, rispetto alla disciplina precedente, il regime agevolato trova applicazione solo alla cessione di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, purché si tratti di beni "non di lusso", che presentano particolari anomalie consistenti in imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che se da un lato non modificano l'idoneità di utilizzo degli stessi beni, dall'altro sono tali da non consentirne la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione.

Precisa peraltro la circolare che i beni eliminati dal circuito commerciale e ceduti gratuitamente alla ONLUS non possono più in alcun modo essere commercializzati o ceduti dalla ONLUS beneficiaria, che li deve utilizzare esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali; a tal fine la ONLUS beneficiaria deve attestare, in una apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali.

Per effetto della nuova disciplina sono soggette al regime fiscale agevolato le cessioni gratuite dei beni fino ad un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5% del reddito d'impresa dichiarato.

Ai fini dell'applicazione del regime agevolato l'impresa cedente deve:

- a) effettuare una preventiva comunicazione scritta delle singole cessioni di beni al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
- b) predisporre il documento, progressivamente numerato, previsto dall'art. 1, comma 3, del DPR 14 agosto 1996, n. 472, contenente l'indicazione della data, della generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti; c) annotare, entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla cessione, nei registri previsti ai fini IVA o in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, della quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese.

Da parte sua la ONLUS cessionaria deve predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale attesta la natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento indicato sub b), nonché attestare, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, l'impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali.

**STATO – AGENZIA DELLE ENTRATE - INTERPELLO AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 212 DEL 2000. CESSIONE GRATUITA DI BENI ALLE ONLUS. ART. 13, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 DICEMBRE 1997, N. 460.**

**(Risoluzione N. 254/E del 20 giugno 2008)**

Con l'interpello in oggetto, relativo all'interpretazione dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, una società avente sede legale in Olanda e sede amministrativa e gestionale in Italia, ha riferito di avere intenzione di cedere gratuitamente alcuni dei prodotti da essa commercializzati in favore delle ONLUS.

In particolare la società in parola ha specificato di voler cedere gratuitamente alle ONLUS alcuni prodotti di telefonia mobile (telefoni cellulari e relativi accessori, connect card, internet box e palmari), non più in alcun modo commercializzabili o oggetto di vendita sul mercato di riferimento poiché completamente superati, che verranno utilizzati dalle ONLUS in conformità alle proprie finalità istituzionali.

Per tale motivo la società istante ha chiesto se alle cessioni gratuite alle ONLUS dei beni sopra descritti sia applicabile la disposizione agevolativa prevista dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, così come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine l'istante ritiene che alla cessione gratuita alle ONLUS di beni di telefonia mobile non più commercializzabili perché obsoleti (da un punto di vista tecnologico e/o di design), sia applicabile la suddetta disposizione agevolativa di cui al citato art. 13, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; in particolare, trattandosi di beni destinati ad essere esclusi dal mercato o distrutti, gli stessi devono essere trattati alla stregua dei beni che presentano "imperfezioni, alterazioni, danni o vizi".

Ciò detto l'Agenzia delle Entrate ha osservato che l'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, così come modificato dal comma 130 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 stabilisce che "I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto".

L'agevolazione di cui al comma 3 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997 neutralizza, ai fini delle imposte sui redditi, gli effetti dell'art. 85, comma 2, del TUIR, il quale considera ricavi, tra l'altro, il valore normale dei beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa stessa.

In base all'art. 13, comma 3, è pertanto consentito alle imprese cedere gratuitamente alle ONLUS beni alla cui produ-

zione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, senza che il valore normale dei beni ceduti venga considerato tra i ricavi dell'impresa stessa, a condizione che vengano rispettati i requisiti e i limiti stabiliti dalla norma stessa. Ai fini dell'IVA i beni oggetto delle suddette cessioni si considerano distrutti.

Chiarimenti in merito alle cessioni gratuite di beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici alle ONLUS sono stati forniti con circolare n. 26/E del 26 marzo 2008 con la quale si è precisato, tra l'altro, che i beni ceduti gratuitamente alle ONLUS, al fine dell'applicabilità delle disposizioni recate dal richiamato art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 460 del 1997, devono avere i seguenti requisiti: 1) deve trattarsi di beni "non di lusso"; 2) detti beni devono presentare particolari anomalie consistenti in imperfezioni, alterazioni, danni o vizi; 3) dette anomalie devono essere tali da non modificare l'idoneità di utilizzo degli stessi beni; 4) le imperfezioni, le alterazioni, i danni o vizi devono essere tali, tuttavia, da non consentire la commercializzazione o la vendita dei beni, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione.

Con la stessa circolare il legislatore ha circoscritto l'agevolazione alle cessioni gratuite, in favore delle ONLUS, di beni non di lusso, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, sebbene ancora idonei all'uso, presentino difetti originari o sopravvenuti che ne rendano necessaria l'eliminazione dal circuito commerciale.

Fatte queste premesse, nella fattispecie in esame i beni che l'interpellante intende cedere gratuitamente a favore delle ONLUS sono prodotti di telefonia mobile (quali telefoni cellulari e relativi accessori, connect card, internet box e palmari) che, sebbene ancora idonei all'uso, sono esclusi dal mercato in quanto obsoleti; l'obsolescenza comporta, nel caso di specie, una rilevante alterazione del valore economico del prodotto tanto da costituire per il bene stesso una anomalia sopravvenuta che ne impedisce la commercializzazione o la vendita.

In conclusione, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che alle cessioni gratuite in favore delle ONLUS di beni di telefonia mobile i quali, ancorché idonei all'uso, a causa della obsolescenza, non sono più commercializzabili o oggetto di vendita, possano essere applicate le disposizioni agevolative recate dall'art. 13, comma 3 del decreto legislativo n. 460 del 1997 nel rispetto dei limiti e delle condizioni ivi espressamente previsti nonché delle procedure richiamate nella citata circolare n. 26/E del 26 marzo 2008.

**STATO – AGENZIA DELLE ENTRATE - INTERPELLO AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212. EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS EFFETTUATE TRAMITE IL DATORE DI LAVORO. ART. 15, COMMA 1, LETTERA I-BIS) DEL TUIR.**

**(Risoluzione N. 441/E del 17 novembre 2008)**

L'interpello in oggetto concerne l'interpretazione da dare all'art. 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR ed all'art. 23, comma 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

A tal fine l'Unione Industriale della Provincia di (omissis), dopo aver fatto presente che alcune imprese di medio-grandi dimensioni intendevano promuovere tra i propri dipendenti

un'iniziativa avente ad oggetto la raccolta fondi da destinare ad una ONLUS, attraverso la donazione dell'equivalente di un'ora di lavoro, ha chiesto se dette imprese possano riconoscere ai dipendenti, in sede di conguaglio, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, la detrazione d'imposta del 19% dell'importo trattenuto a titolo di erogazione liberale ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR.

L'istante ritiene che le imprese possano riconoscere ai propri dipendenti la detrazione del 19% della somma dagli stessi donata in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, attraverso la seguente procedura:

a) i dipendenti, mediante un mandato collettivo o, in alternativa, un mandato individuale, autorizzano l'impresa a trattenere dall'importo netto dello stipendio del mese prefissato la somma di denaro corrispondente ad un'ora di lavoro e a versarla tramite bonifico all'ente beneficiario, a nome dell'impresa e per conto del donante; b) l'impresa trattiene la somma concordata, indicando sul relativo cedolino una voce esplicativa quale "*trattenuta ex mandato pro ONLUS*"; c) l'impresa effettua il versamento dell'intera somma raccolta tramite bonifico a favore della ONLUS riportando nella causale del bonifico una locuzione quale "*erogazione liberale*" per conto dei dipendenti mandanti dell'impresa ed invia alla ONLUS stessa un elenco in duplice copia con i nominativi dei donanti; d) la ONLUS restituisce all'impresa una copia dell'elenco suddetto contenente una dichiarazione di ricevuta della somma erogata con bonifico bancario; e) l'impresa rilascia a ciascun dipendente donante una specifica attestazione contenente, oltre ai dati dell'impresa stessa, i dati del dipendente e la dichiarazione di aver effettuato il bonifico in favore della ONLUS, con la specificazione dell'importo, "*a titolo di erogazione liberale*" unitamente alla fotocopia della predetta dichiarazione di ricevuta rilasciata dalla ONLUS; f) l'impresa riconosce al dipendente la detrazione del 19% della somma da lui donata in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, come espressamente previsto dall'art. 23, comma 3, del DPR n. 600 del 1973.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate, dopo avere rilevato in via preliminare l'inammissibilità dell'istanza di interpello poiché presentata dall'Unione Industriale della Provincia di (omissis), soggetto non direttamente interessato nella veste di contribuente, ha tuttavia osservato quanto segue.

L'art. 15, comma 1, lett. i-bis) del TUIR prevede che le persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore ad Euro 2.065,83, effettuate, tra l'altro, in favore delle ONLUS.

La stessa disposizione prevede inoltre che la detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero tramite i sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

Come già precisato in una precedente circolare (la n. 168/E del 26 giugno 1998), la previsione delle suddette modalità di versamento trova la propria *ratio* nella necessità, da parte dell'amministrazione finanziaria, di poter operare efficaci controlli sulle detrazioni in parola, nonché nell'esigenza di prevenire eventuali abusi.

Nel caso in esame è il datore di lavoro che assume l'onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate

dal dipendente ad erogazione liberale a favore di una determinata ONLUS, portando a termine l'intera fase del versamento della somma trattenuta e della successiva detrazione, in sede di conguaglio, in veste di sostituto d'imposta.

Dunque il datore di lavoro-sostituto d'imposta, nell'ambito degli ordinari adempimenti connessi all'erogazione dei compensi dovuti per la prestazione di lavoro, si propone di semplificare gli oneri a carico del dipendente-donante, assicurando nel contempo la tracciabilità del versamento e la riferibilità dell'erogazione all'effettivo donante.

Alla luce di quanto detto l'Agenzia delle Entrate ritiene che la specifica procedura proposta dall'interpellante possa consentire al datore di lavoro di riconoscere in sede di conguaglio, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, la detrazione corrispondente al 19% per cento dell'importo trattenuto al dipendente e versato alla ONLUS, alle seguenti condizioni:

a) il dipendente deve autorizzare singolarmente la trattenuta dell'ora di stipendio con l'indicazione del mese di riferimento e deve, altresì, dare mandato individuale ad effettuare per suo conto l'erogazione liberale a favore di una determinata ONLUS tramite bonifico bancario; b) l'impresa trattiene la somma concordata nel mese prefissato, indicando sul relativo cedolino una voce esplicativa dalla quale risulti che la somma viene trattenuta per essere versata a una determinata ONLUS a titolo di erogazione liberale; c) l'impresa, sulla base dei singoli mandati, effettua tramite bonifico il versamento dell'intera somma raccolta, specificando nella causale che l'erogazione liberale è effettuata per conto dei dipendenti mandanti, con l'indicazione del numero degli eroganti e il mese di riferimento; d) in relazione a ciascun bonifico l'impresa compila un elenco in duplice copia contenente i nominativi dei donanti, l'importo a ciascuno trattenuto e versato e il mese in cui è stata effettuata la trattenuta e lo trasmette alla ONLUS; e) la ONLUS restituisce all'impresa una copia dell'anzidetto elenco contenente una dichiarazione di ricevuta, sottoscritta dal rappresentante legale della ONLUS, della somma totale ad essa versata con gli estremi del bonifico bancario; f) l'impresa rilascia nominativamente a ciascun dipendente-donante una specifica attestazione contenente, oltre ai dati dell'impresa stessa, la dichiarazione di avere effettuato un bonifico alla ONLUS (della quale dovrà essere indicata la denominazione completa) per suo ordine e conto, indicando la data del bonifico, l'importo trattenuto e versato a titolo di erogazione liberale unitamente ad una copia della ricevuta rilasciata dalla ONLUS; g) l'impresa riconosce al dipendente la detrazione del 19% della somma da lui donata in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del DPR n. 600 del 1973.

## **STATO DECRETO – MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE**

**(Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008 – Suppl. Ordinario n. 263)**

Il decreto legge cd. "anticrisi", nel prevedere misure di sostegno in favore delle famiglie, del lavoro, dell'occupazione e

delle attività di impresa, introduce all'art. 30 una norma destinata ad avere ripercussioni nei confronti delle associazioni di volontariato laddove stabilisce che l'art. 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460/1997 (*"Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"*), ai sensi del quale *"Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991"* trova applicazione solo alle organizzazioni di volontariato che svolgono attività commerciali marginali, ai sensi di quanto previsto dal DM 25 maggio 1995.

Stabilisce il citato art. 30, comma 5, D.L. n. 185/2008, che *"La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto interministeriale 25 maggio 1995 e che trasmettono i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali ai sensi del comma 1"*.

Per l'effetto il regime previsto per le Onlus non troverà più applicazione nei confronti di tutte quelle organizzazioni di volontariato che, a prescindere dalle dimensioni, svolgono attività commerciali non marginali.

## **REGIONE SARDEGNA - ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DELLA DISABILITÀ**

***(Legge regionale 30 maggio 2008, n. 7 - Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 19 del 9 giugno 2008)***

Con la legge regionale n. 7/2008 la Regione Sardegna, ai sensi di quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*), predispone interventi volti a conoscere i bisogni, sviluppare e favorire la piena integrazione sociale delle persone con disabilità; a predisporre atti per assicurare il diritto all'accesso e facilitare la piena fruizione della cultura e dell'informazione; a perseguire l'obiettivo della massima mobilità, della libera circolazione e fruizione del territorio; a sviluppare le politiche attive per l'inserimento scolastico, professionale e lavorativo; a garantire la piena partecipazione ed il reale coinvolgimento delle persone con disabilità, dei loro familiari e delle loro associazioni.

La legge prevede, al fine di garantire la partecipazione e la consultazione permanente delle istituzioni e delle organizzazioni interessate, l'istituzione, presso la Presidenza della Regione, della consulta regionale della disabilità alla quale sono attribuiti i seguenti compiti: a) formulare osservazioni

e proposte alla Giunta ed al Consiglio regionale sui progetti di legge, sugli atti di programmazione regionale dei servizi sociali e sanitari, su modifiche o adeguamenti della normativa e su altri provvedimenti che interessano le attività e gli interventi a favore delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni, nonché del relativo fabbisogno finanziario; b) promuovere iniziative di informazione sulle attività della Regione e delle associazioni in materia di integrazione sociale, assistenza sanitaria, integrazione scolastica ed inserimento lavorativo delle persone con disabilità; c) promuovere indagini conoscitive sui problemi che ostacolano la piena integrazione sociale delle persone con disabilità.

La consulta adotta inoltre iniziative dirette a favorire, a livello regionale, la politica delle associazioni relativa alla ricerca delle cause ed alla prevenzione delle forme di handicap psico-fisico-sensoriali; le diagnosi precoci ed i servizi riabilitativi; l'istruzione scolastica e la formazione professionale; l'inserimento nel mondo del lavoro e l'integrazione sociale; ai servizi sociosanitari territoriali; al servizio domiciliare, trasporti, assistenza e sostegno sociale alla famiglia, con particolare riguardo ai casi gravi.

La Consulta provvede altresì a promuovere la piena realizzazione della persona con disabilità, attraverso la conoscenza e la tutela dei suoi diritti; a promuovere, con una campagna di informazione volta alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, i temi della disabilità e dell'integrazione sociale e lavorativa; a favorire, nel campo dell'edilizia pubblica, privata e dei pubblici trasporti, la rimozione delle barriere architettoniche; a promuovere una politica assistenziale e previdenziale volta a tutelare il diritto della persona con disabilità ad ottenere una completa autonomia economico-finanziaria.

La legge regionale n. 7/2008 prevede altresì l'istituzione della Conferenza regionale delle organizzazioni delle persone con disabilità, alla quale possono partecipare tutti i rappresentanti legali o loro delegati delle organizzazioni operanti nel territorio regionale della Sardegna.

La Conferenza regionale si riunisce almeno una volta all'anno al fine di presentare proposte e valutazioni su provvedimenti legislativi, atti amministrativi o di programmazione e sugli indirizzi generali delle politiche sociali regionali.

Partecipano alla Conferenza regionale le organizzazioni delle persone con disabilità iscritte nel registro regionale generale di cui alla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (*"Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, e alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3"*), le associazioni di promozione sociale di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (*"Sistema integrato dei servizi alla persona"*), gli enti morali o le associazioni di categoria legalmente riconosciute e operanti in Sardegna, a condizione che organizzino e rappresentino persone con disabilità o loro familiari, nonché svolgano attività da almeno tre anni ed abbiano i caratteri della democraticità e della elettività degli organi e dell'assenza di finalità lucrative.

In ultimo la legge specifica le modalità attraverso cui garantire la copertura finanziaria degli interventi previsti.

# UN PROGETTO DI MICROCREDITO

a cura di Costantino Coros

È partito da poco tempo un progetto di microcredito nella diocesi di Velletri-Segni promosso dal vescovo e dalla Caritas diocesana. L'idea è nata dalle richieste che negli ultimi due/tre anni arrivavano alle Caritas parrocchiali. Gli operatori degli sportelli Caritas, infatti, si sono trovati di fronte a richieste di prestiti da parte di famiglie in difficoltà economiche dovute a problemi di gestione del budget mensile, con un affitto o un mutuo da pagare, una bolletta troppo alta da onorare oppure qualche spesa imprevista legata anche a questioni di salute, come le malattie dei figli. "Dato che di solito i soldi vanno dove ce ne sono già tanti, accade molto spesso - ha spiegato il vescovo di Velletri-Segni, mons. **Vincenzo Apicella** - che la gente che ne ha veramente bisogno rimanga tagliata fuori da ogni possibilità di credito e di sostegno. Per aiutare queste persone siamo intervenuti noi, attivando un servizio di microcredito. Il suo scopo è quello di tamponare situazioni di emergenza, che sono tante e vanno aumentando".

**Evangelizzare con azioni concrete.** "La Chiesa non può solamente viaggiare su dichiarazioni di principio, ma deve intervenire anche con dei segni, ha sottolineato mons. Apicella. "Questa iniziativa forse non risolverà grossi problemi perché è limitata nella sua portata, ma ci è sembrata necessaria - ha aggiunto - perché la comunità cristiana dev'essere vicina alle persone, a quelle che sono le loro problematiche quotidiane. Se il cristiano non entra nella condivisione delle povertà, delle esigenze e delle difficoltà degli uomini, il messaggio del Vangelo rimane una bella enunciazione. Noi evangelizziamo senz'altro anche con le nostre parole, ma innanzitutto con le nostre azioni e con la nostra vita. Il progetto di microcredito, pertanto, rientra in uno sguardo più ampio di evangelizzazione".

**Aiutare e responsabilizzare.** Il servizio si pone come un'alternativa, perché la gente venga responsabilizzata oltre che aiutata. Propone un aiuto a fronte di un impegno e di una crescita della persona che chiede il prestito: non è soltanto un intervento tampone ma, nei limiti del possibile, tende a innescare un processo di ripresa della persona, della famiglia, della situazione su cui si interviene. Serve anche per evitare alle persone di cadere in situazioni drammatiche, come l'usura. Il fondo che è

stato messo a disposizione è il frutto di una partecipazione di tutte le parrocchie della diocesi e, per il suo funzionamento, richiede una condivisione e una corresponsabilità da parte di tutti gli operatori pastorali. In quest'ottica si stabilisce, con chi usufruisce del servizio, un rapporto paritario, di fiducia reciproca e non di dipendenza.

**Donare una speranza.** Tutte le parrocchie hanno dato un contributo proporzionato al numero degli abitanti ed è stato istituito un fondo cassa di 18.435 euro. Il prestito massimo erogabile oscilla tra i 1.800 e i 2.000 euro, anche se di fronte a casi particolarmente critici la somma si può aumentare. A questo primo piccolo passo si vuol poi far seguire la nascita di un circuito che lavori a contatto con realtà come Banca Etica. Il tasso d'interesse è pari a zero; c'è solo un costo "una tantum" che oscilla tra i 30 e i 50 euro per la gestione della pratica. "Credo che come comunità - osserva don **Cesare Chialastri**, responsabile della Caritas diocesana di Velletri-Segni - sia venuto il momento di fare un passo oltre la denuncia, proponendo soluzioni alternative nell'offerta di servizi, mettendo in gioco un po' del nostro denaro e un po' delle nostre cose". "Chi si rivolge a noi - racconta don Cesare - sono soprattutto famiglie italiane con un lavoro non in regola, che non hanno abbastanza garanzie per la banca o che non arrivano alla fine del mese. Noi non chiediamo garanzie patrimoniali; il nostro lavoro si fonda sulla conoscenza del territorio, sui rapporti umani, sulla fiducia, e mira a creare un circolo virtuoso". Il servizio di microcredito serve anche per dare valore e riconoscere competenze e professionalità ai volontari della Caritas. Il gruppo di responsabili raccoglie le richieste arrivate allo sportello della singola Caritas parrocchiale, le valuta e decide. Non c'è una struttura gerarchica nel processo della lavorazione delle pratiche, ma una condivisione.

**Al servizio del prossimo.** Oltre alle famiglie in difficoltà economiche, il microcredito si rivolge anche all'ambito del carcere e a una casa famiglia che ospita donne sole con bambini. "Quando escono dai percorsi di sostegno presso le strutture della Caritas - aggiunge don Chialastri - il microcredito li aiuta a ricominciare, a rendersi autonomi. Li accompagniamo nella ricerca di una casa in affitto, paghiamo loro tre mensilità anticipate. E' una grossa spinta verso un futuro migliore. E' il completamento del percorso relativo alla ricostruzione della propria identità".

(Sir n.83/2008)



nuova  
proposta

Questa pagina vuole essere un "colpo d'ala", cioè una proposta per un momento di riflessione.

## CANTICO DELL'ANZIANO

*Benedetti quelli che mi guardano con rispetto e simpatia.*

*Benedetti quelli che si interessano della mia ormai lontana giovinezza.*

*Benedetti quelli che non si stancano di ascoltare certi miei discorsi tante volte ripetuti.*

*Benedetti quelli che sanno capire e perdonare le recenti o remote amnesie.*

*Benedetti quelli che valuteranno con pazienza le mie bizzie da vecchio.*

*Benedetti quelli che intuiscono il mio bisogno di amicizia e di affetto.*

*Benedetti quelli che mi donano un po' del loro tempo e chiedono parte del mio tempo.*

*Benedetti quelli che sanno avvalersi di ciò che è valido del mio vissuto e della mia esperienza.*

*Benedetti quelli che mi aiutano a sopportare il dolore fisico e la sofferenza psichica.*

*Benedetti quelli che condivideranno e renderanno sereni gli ultimi giorni della mia vita.*

*Benedetti quelli che parteciperanno, con umanità evangelica, al mio passaggio definitivo.*

*Quando, come spero, entrerò nella Beatitudine di un vita senza fine, mi ricorderò di loro presso l'unico Padre misericordioso, creatore del mondo e della vita umana.*

*Amen*

**Claudio Bucciarelli, sacerdote**

*nuova*  
**proposta**

Bollettino ufficiale dell'UNEBA - Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale

**Direttore Responsabile: MAURIZIO GIORDANO**

**Redazione ed Amministrazione:** 00182 Roma - Via Mirandola, 15 - Tel. 065943091 - Fax 0659602303

e - mail: [info@uneba.it](mailto:info@uneba.it) - sito internet: [www.uneba.org](http://www.uneba.org)

Autorizzazione del Tribunale di Roma N. 88 del 21/2/1991

Progetto, realizzazione grafica e stampa:

Consorzio AGE s.r.l. - Via Giustiniani 15/A - Roma - Tel. 069111307